TESTO UNICO RIGUARDANTI LA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGI DECRETI

Art. 1

Legge 23 giugno 1854, n. 1731, art. 1; legge 21 aprile 1861, n. 1; R. decreto 21 aprile 1861, n. 2, art. 2; legge 15 dicembre 1930, n. 1696

La promulgazione delle leggi e' espressa con la formula:

(Il nome del Re)

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

(Testo della legge)

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. (2)

Versione in vigore dal 23 maggio 1939, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti
Estremi	Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1931

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 5 maggio 1939, n. 660 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La prima parte della formula modificata in conformita' di quanto dispone l'art. 1 e' usata anche nei decreti Reali, nelle sentenze delle autorita' giudiziarie e in tutti gli altri atti che, secondo le norme

vigenti, devono essere intitolati al nome del Re".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-la-promulgazione-e-pubblicazione-delle-leggi/art-1-legge-23-giugno-1854-n-1731-art-1-legge-21-aprile-1861-n-1-r-decreto/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it